

L.R. 20 febbraio 2023, n. 2: “Attrazione, permanenza e valorizzazione dei talenti ad elevata specializzazione in Emilia-Romagna” – Oggetto assembleare n. 6108/2022

SCHEDA TECNICO-FINANZIARIA

**allegata al testo della legge regionale approvata
dall’Aula in data 14 febbraio 2023**

SCHEMA TECNICO-FINANZIARIA

Sono di seguito descritte le attività, interventi e strumenti che la legge regionale per l'attrazione, la permanenza e la valorizzazione dei talenti si propone di perseguire in connessione con gli oneri di spesa sopra elencati.

Principale obiettivo della nuova legge è quello di contribuire all'attrattività, innovazione e competitività del sistema dell'Emilia-Romagna (**Art. 1**). Tale finalità viene perseguita promuovendo l'attrazione, la permanenza e la valorizzazione di talenti ad elevata specializzazione, anche in applicazione di principi generali quali la piena parità di genere nell'accesso a servizi e interventi previsti dalla stessa legge.

Per le finalità di cui sopra, si prevede una definizione generale dei talenti ad elevata specializzazione (**art. 2**) i quali vengono riferiti a soggetti che abbiano maturato (o che stiano acquisendo) conoscenze ed esperienze di particolare rilevanza in ambiti della formazione, ricerca o innovazione con particolare riferimento a quelli previsti dalla Strategia Regionale di Specializzazione Intelligente. La legge delega, inoltre, la Giunta Regionale a specificare ulteriormente le categorie di beneficiari finali degli interventi con riferimento al possesso di titoli di studio o di particolari esperienze professionali per determinati interventi o ambiti settoriali.

Gli interventi previsti dalla nuova legge regionale sono da considerarsi coerenti, coordinati ed integrati con le diverse programmazione regionali (**art. 3**). Si richiamano in particolare i programmi di valorizzazione delle attività produttive, dello sviluppo rurale, della ricerca e del trasferimento tecnologico. Gli obiettivi della legge sono inoltre coerenti con le strategie regionali per la promozione e l'attrazione degli investimenti e l'internazionalizzazione del sistema produttivo regionale, così come previsti nella legge regionale n. 14 del 2014 relativa all'attrazione degli investimenti. La promozione dell'attrazione dei talenti è altresì rilevante con riferimento agli interventi di promozione dell'alta formazione e delle politiche per il capitale umano nel contesto regionale, così come in relazione alle politiche del lavoro e ad altre misure connesse con le politiche a favore dei settori della cultura, cinema, audiovisivo, editoria.

L'attrazione, la permanenza e la valorizzazione di talenti ad elevata specializzazione è innanzitutto da perseguire attraverso il sostegno allo sviluppo del sistema territoriale regionale e alla sua apertura internazionale. L'**art. 4** della legge prevede pertanto:

- accordi di collaborazione e di partenariato con altre regioni nonché con istituzioni europee ed internazionali, finalizzati allo sviluppo economico, sociale, culturale e scientifico della regione;
- sostegno ad iniziative promosse da città, altri enti locali, Università, centri di ricerca;
- partecipazione a reti e network europei per accrescere le opportunità di attrazione della nostra Regione.

L'**articolo 5** prevede il sostegno allo sviluppo dei servizi pubblici e privati di accompagnamento all'attrazione dei talenti, con riferimento ai servizi di promozione, accoglienza, accesso ai servizi primari, sostegno alla residenzialità, accesso ai servizi educativi e fruizione dei servizi culturali e per la formazione linguistica.

La promozione dei processi di attrazione, permanenza e valorizzazione dei talenti comprende poi il sostegno agli interventi portati avanti da Università, Centri di Ricerca e altri protagonisti dell'Ecosistema regionale dell'innovazione. In particolare, secondo quanto previsto dall'**art. 6** della legge regionale, la Regione intende sostenere Università, centri di ricerca e altri soggetti dell'ecosistema regionale dell'innovazione:

- nell'offerta di assegni e dottorati di ricerca che prevedano percorsi di mobilità internazionale e di attrazione di talenti ad elevata specializzazione;
- nella partecipazione ad iniziative direttamente promosse da enti europei per la ricerca o da programmi europei (quali le azioni Marie Skłodowska-Curie) che consentano l'attrazione di ricercatori e dottorandi nel contesto regionale;

- nelle strategie di internazionalizzazione dell'offerta accademica, in particolare connessa con gli ambiti della Strategia Regionale di Specializzazione Intelligente, anche mediante particolari interventi quali il riconoscimento di doppi titoli universitari o di titoli già acquisiti all'estero; servizi per l'orientamento, l'accoglienza e la residenzialità dei talenti nonché per l'adeguamento di competenze linguistiche; servizi di accompagnamento al lavoro nel territorio regionale, anche facendo ricorso a servizi della rete europea EURAXESS.
- nel rafforzamento dei servizi di placement presenti nelle Università.

Ai fini dell'attrazione, della permanenza e della valorizzazione dei talenti ad elevata specializzazione, la legge prevede all'**art. 7** il coinvolgimento diretto delle imprese, delle associazioni di imprese, dei sindacati e del sistema produttivo regionale nella identificazione dei talenti ad elevata specializzazione, sviluppando inoltre piattaforme e servizi per favorire l'incontro fra domanda e offerta. I servizi si avvarranno di piattaforme per il sostegno alla mobilità professionale e imprenditoriale, in raccordo anche con la rete EURES e il programma "Erasmus per giovani imprenditori.

L'**art. 8** prevede interventi per l'attrazione e la creazione di nuove imprese, mediante iniziative di scoperta imprenditoriale, sviluppo e accelerazione d'impresa.

L'attrattività del territorio regionale nei confronti dei talenti ad elevata specializzazione viene anche sostenuta (secondo l'**art. 9**) in sinergia con politiche di sviluppo e di valorizzazione delle risorse umane da parte delle imprese, mediante misure regionali di incentivazione alle assunzioni e sviluppo dei servizi di welfare, i cui criteri vengono definiti da apposita deliberazione della Giunta Regionale. Parimenti, vengono definiti criteri per l'assegnazione di incentivi per l'accesso a servizi di conciliazione fra tempi di vita e di lavoro a favore delle famiglie coinvolte nelle azioni di cui alla presente legge.

L'**art. 10** contempla le diverse iniziative di informazione e promozione per l'attrazione dei talenti attraverso eventi pubblici, seminari, career day etc.

Con l'**art. 11** viene previsto un Comitato Regionale per l'Attrazione dei Talenti da istituirsi con atto della Giunta Regionale. La partecipazione al suddetto Comitato Regionale non dà diritto a compensi o rimborsi spese. Un Osservatorio regionale sui Talenti viene istituito a cura della Regione con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Con l'**art. 12** viene prevista la possibilità per l'Amministrazione Regionale di attivare iniziative specifiche, nell'ambito di specifici progetti, per l'attrazione e permanenza di talenti ad elevata specializzazione a seguito dell'identificazione di particolari settori strategici, filiere produttive, figure professionali specifiche anche in coerenza con gli indirizzi della Strategia di Specializzazione Intelligente.

L'**art. 13** della legge prevede l'attivazione di servizi di assistenza tecnica a favore dell'Amministrazione Regionale per l'attuazione degli interventi previsti.

L'**art. 14** descrive le specifiche modalità di intervento attraverso cui la Regione intende dare attuazione degli interventi e finalità previste agli articoli 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12 della presente legge. L'attuazione dovrà avvenire mediante ricorso di spese dirette da parte della Regione oppure mediante concessione di contributi a favore di soggetti pubblici e privati. L'erogazione dei contributi dovrà avvenire nel pieno rispetto della normativa vigente in materia di aiuti di Stato e a seguito e nel rispetto di convenzioni o di avvisi pubblici. Parte degli interventi previsti potrà avvenire anche avvalendosi di società in-house della Regione. Inoltre, l'articolo prevede che la Giunta Regionale, con propri atti e sempre nel pieno rispetto delle norme vigenti in materia di aiuti di Stato, definisce le modalità, le condizioni, i requisiti ed i criteri per la concessione, erogazione e revoca dei contributi previsti ai precedenti commi.

L'art. 15 prevede che la valutazione della presente legge sia di competenza dell'Assemblea legislativa e che per questo venga presentata, con cadenza biennale, da parte della Giunta alla commissione assembleare competente, una apposita relazione sui risultati quantitativi e qualitativi degli interventi realizzati in attuazione della legge.

L'art. 16 è la norma finanziaria. Gli oneri previsti nella presente legge trovano copertura nell'ambito della Missione 20 Fondi e accantonamenti - Programma 3 Altri fondi, Titolo 1 Spese correnti "Fondo speciale per far fronte agli oneri derivanti da provvedimenti legislativi regionali in corso di approvazione" del bilancio di previsione 2023-2025. Gli interventi previsti dalla presente legge potranno essere finanziati altresì da ulteriori risorse in assegnazione alla Regione in particolare attraverso i fondi strutturali europei. Inoltre, per gli esercizi successivi, agli oneri derivanti dalla presente legge, si farà fronte nell'ambito delle autorizzazioni di spesa annualmente disposte dalla legge di approvazione del bilancio.

ONERI PREVISTI	Pluriennale Esercizio 2023	Pluriennale Esercizio 2024	Pluriennale Esercizio 2025
Nuove o maggiori spese correnti (artt. 4,5,6,7,8,9,10,11,12, 13)	700.000	650.000	650.000
Nuove o maggiori spese d'investimento (art./artt.)			
Minori entrate (art./artt.)			
<i>Totale oneri da coprire</i>	700.000	650.000	650.000
MEZZI DI COPERTURA			
Utilizzo accantonamenti iscritti nei fondi speciali	700.000	650.000	650.000
Riduzioni di precedenti autorizzazioni di spesa			
Nuove o maggiori entrate (art./artt.)			
<i>Totale mezzi di copertura</i>	700.000	650.000	650.000

(1) Nel caso di oneri quantificati che si riflettono sugli esercizi compresi nel bilancio pluriennale.

Gli oneri previsti all'art. 17 sono necessari per garantire l'avanzamento delle attività già appaltate e l'avvio degli ulteriori interventi necessari al completamento del recupero funzionale dell'Area della ex Manifattura di Bologna, sede del Tecnopolo nel rispetto dei tempi per la messa a disposizione degli spazi per le attività di ricerca stabiliti negli accordi in essere con il Governo italiano e con gli enti insediandi.

La copertura è garantita mediante Variazioni all'elenco degli interventi programmati per spese di investimento finanziati con ricorso al debito e con risorse disponibili, riducendo gli stanziamenti previsti

nell'ambito della Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità - Programma 5 Viabilità e infrastrutture stradali,
Titolo 2 Spese in conto capitale.